

Organici scuola personale ATA anno scolastico 2023/2024

Scheda di approfondimento

Indice

Premessa.....	2
CPIA	3
Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo	3
Organico DSGA.....	3
Organico assistenti tecnici.....	4
Organico assistenti amministrativi	4
Organico collaboratori scolastici	8
Organico convitti ed educandati	12
Informazione alle RSU	15
Il commento della FLC CGIL.....	15
Norme di riferimento	16

Premessa

Per l'a.s. 2023/2024 la consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale è di **204.498** posti, con un leggero decremento di 29 posti rispetto allo scorso anno scolastico (204.527), a fronte di un decremento di circa 120.000 alunni/e, con picchi accentuati nel sud del Paese.

Il numero totale delle Istituzioni scolastiche autonome per l'a.s. 2023/2024 ammonta a 7.936, di cui 129 CPIA.

Il numero tiene conto delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, considerate "normo-dimensionate" per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ultimo anno di vigenza della norma (in applicazione dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343 della legge 234/2021).

La determinazione dell'organico per l'a.s. 2023/2024 presenta **78 posti in meno**, tenuto conto delle seguenti variazioni:

- riduzione di n. 29 posti di assistente amministrativo facenti parte della dotazione aggiuntiva ex co.co.co. (di cui all'art. 1, comma 738 della legge 145/2018), dovuta a collocamento a riposo a decorrere dall'1 settembre 2023;
- riduzione di n. 49 posti di DSGA per effetto del dimensionamento scolastico.

Pertanto, nei vari profili abbiamo:

46.858 posti di assistente amministrativo; 17.190 posti di assistente tecnico (il totale nazionale ricomprende anche la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti per i laboratori di informatica (T72 - art. 1, comma 967, legge n. 178/2020); 131.143 posti di collaboratore scolastico, comprensivi anche degli 11.263 posti di ex LSU e Appalti storici (tabella E), destinati alle procedure di internalizzazione, compresi anche i 590 della tabella E1 (art. 58, comma 5 e seguenti, DL 69/2013); 1.322 posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, addetto all'azienda agraria e infermiere; 7.936 posti in meno di DSGA.

La ripartizione regionale e provinciale, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, è effettuata tenuto conto della presenza, a sistema, di alunni con disabilità certificata, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali e dei fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico, che ha consentito di mantenere sostanzialmente inalterate, a livello nazionale, le dotazioni organiche dell'anno precedente.

PROFILO	TOTALE	VARIAZIONE
Assistente amministrativo	46.858	- 29
Assistente tecnico	17.190	0
Collaboratore scolastico	131.143	0
DSGA	7.936	- 49
Altri profili	1.322	0
Totale	204.498	- 78

Lo schema di Decreto ministeriale, di concerto con il Mef, le tabelle allegate allo (A, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1, F) e la nota prot. n. 28230 del 21 aprile 2023, che trasmette lo schema di decreto, definiscono la ripartizione dei contingenti per regione e per profilo delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2023/2024. Le tabelle tengono conto di possibili variazioni da regione a regione, in relazione all'incremento o decremento sugli alunni, con i correttivi sopra indicati.

La successiva ripartizione provinciale viene effettuata da ciascuna Direzione scolastica regionale, e dovrà essere oggetto d'informativa e confronto con i sindacati, così come per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

La circolare ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti provinciali (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata per ciascun profilo) per far fronte alla gestione di specifiche situazioni di complessità, quali la frequenza di alunni disabili, significativa consistenza di laboratori, presenza di numerosi plessi.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali convalidano o rettificano lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo, al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico provinciale non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella A del decreto.

Di seguito le regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

CPIA

Nell'anno scolastico 2023/2024 risultano complessivamente 129 CPIA (Tabella F). Essi sono stati istituiti per la prima volta nell'a.s. 2014/2015 (in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263/12).

Ai CPIA viene assegnata un'unità per il profilo di assistente amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti, ma non per la sede del CPIA.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, ai sensi della tabella F, il Direttore dell'USR può assegnare ai CPIA del personale appartenente al profilo di assistente tecnico, oppure prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA, al fine di garantire la puntuale erogazione del servizio.

Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo

Organico DSGA

L'organico 2023/2024 sul profilo di DSGA (Tabella F) è di 7.936 posti, con 49 posti in meno e tiene conto delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni, almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle piccole isole, esclusivamente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ultimo anno di vigenza della norma (in applicazione dell'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021).

Di conseguenza, ogni scuola o CPIA, quale scuola autonoma, ha diritto a un posto di DSGA in pianta stabile a condizione che superi i 500 alunni (o i 300 nelle zone di montagna e nelle piccole isole). Nelle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a quello indicato non possono essere istituiti posti del profilo di DSGA in organico di diritto.

Organico assistenti tecnici

Il contingente totale di assistenti tecnici è di 17.190 unità. La Tabella C è comprensiva dei posti indicati nella Tabella C1 (dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co. (ai sensi dell'art. 1, comma 738, legge di bilancio n. 145/2018 e dell'art. 7, comma 10-*sexties*, DL n. 162/2019) e nella Tabella C2 (1.000 posti aggiuntivi di area informatica T72 assegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 967, legge di bilancio n. 178/2020, a decorrere dall'anno 2021/2022).

In relazione a tale dotazione, gli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, le quali fungono da scuole polo nonché le scuole del primo ciclo incluse nella rete di riferimento della scuola polo.

Le scuole polo, mediante gli assistenti tecnici informatici, assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, a tutte le scuole appartenenti alla rete di riferimento. Resta nella competenza di ciascuna scuola di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica.

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al PTOF, la complessità delle strumentazioni e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel PTOF, numerosità delle classi, ecc...).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di Assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo, però, incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, deve essere accantonato un pari numero di posti per ciascuna area di assistente tecnico (art. 4, comma 81, legge 183/2011). In tal caso l'Ambito Territoriale Provinciale all'atto della pubblicazione della mobilità dovrà verificare il numero di ITP in esubero nella provincia ed accantonare, per ciascuna area del profilo di Assistente Tecnico, un pari numero di posti vacanti. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico. L'accantonamento dei posti non deve però ingenerare, a livello regionale, situazioni di esubero di assistenti tecnici.

A questo indirizzo (www.flcgil.it/@3903783) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

Organico assistenti amministrativi

L'organico degli assistenti amministrativi è di 46.887 unità, con una riduzione di 29 unità (Tabella B, comprensiva dei posti indicati nella Tabella B1 - posti della dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co. (ai sensi dell'art. 1, comma 738, legge di bilancio n. 145/2018 e dell'art. 7, comma 10-*sexties*, DL n. 162/2019), dovuta alla previsione di collocamento a riposo dall'1 settembre 2023 di ex co.co.co., facenti parte della dotazione organica aggiuntiva (di cui all'art. 1, comma 738, legge n. 145/2018).

Per la determinazione dell'organico per il profilo di Assistente amministrativo si è tenuto conto anche della presenza di alunni con disabilità certificata che, integra i criteri di definizione dell'organico.

Richiamiamo il taglio di 1.165 unità, effettuato dalla legge di stabilità 2015, che ha modificato le progressioni numeriche previste per il conteggio dei posti spettanti in base al numero degli alunni nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1.000	5
	1.100	5
	1.200	6
	1.300	6
	1.400	6
	1.500	6
	1.600	7
	1.700	7
	1.800	8
	1.900	8

Note

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1.900 alunni.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1.000	6
	1.100	6
	1.200	7
	1.300	7
	1.400	8
	1.500	9
	1.600	9
	1.700	10
	1.800	10
	1.900	10

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1.003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1.100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1.100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e).

La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi

1.003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$$AA = 7 \times 551 + 8 \times 452 = 7,44$$

1.003 1.003

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

Organico collaboratori scolastici

L'organico dei collaboratori Scolastici è di 131.143 unità (Tabella D, comprensivo di nr. 11.263 posti, precedentemente accantonati per il profilo di collaboratore scolastico, indicati nella Tabella E. Nella Tabella E1 è riportato il contingente dei 590 posti residuati dalla seconda procedura selettiva e destinati alla terza procedura selettiva (di cui all'art. 58, comma 5-*septies*, del DL n. 69/2013) per l'assunzione, a partire dal 1^a settembre 2023, riguardante gli ex LSU e Appalti storici in possesso dei requisiti, che non avevano potuto partecipare alla seconda procedura per mancanza di posti nella provincia di appartenenza.

La modalità di calcolo per la definizione dell'organico per questo profilo era stata modificata dalla legge di stabilità 2015, la quale aveva considerato, oltre al numero degli alunni e delle sedi, anche quello degli alunni con disabilità frequentanti ciascuna istituzione scolastica, come indicato nelle note. Tale criterio consente, dunque, di ridistribuire i posti sulla base del numero di alunni con disabilità presenti a sistema.

Si riportano le tabelle ministeriali con le progressioni numeriche previste per il calcolo dei posti spettanti di collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1.000	11
	1.100	12
	1.200	12
	Superiore a 1.200	12

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1.900 alunni.
- i) per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto.

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1.003. L'organico dei collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1.100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 collaboratori scolastici

Istituto B di 452 alunni = 13 collaboratori scolastici

1.003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$$CS = 12 \times \frac{551}{1.003} + 13 \times \frac{452}{1.003} = 12,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di collaboratori scolastici.

Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative

**Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

**Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Informazione alle RSU

La materia degli organici è oggetto di confronto a livello nazionale e regionale (art. 22, comma 8, lettera a3) CCNL 2016/2018.

A livello di istituzione scolastica gli organici sono materia di informazione sindacale (art. 22, comma 9, lettera b1) da fornire alle RSU, con la documentazione sulla loro consistenza e sulle reali e precise esigenze della scuola, laddove la scarsità del personale mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni: pulizia e salubrità degli ambienti di lavoro secondo i protocolli di sicurezza anti-Covid, vigilanza, sicurezza del lavoro e dei laboratori, accoglienza, assistenza agli alunni con disabilità, funzionalità delle segreterie e rispetto del contratto.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al dirigente scolastico tutte le esigenze di organico (sia di diritto, sia di fatto) e tutte le richieste dell'utenza e del personale.

Il commento della FLC CGIL

La gestione degli organici da parte del Ministero per la FLC CGIL è del tutto insoddisfacente poiché, nonostante le intese sottoscritte finora con l'Amministrazione, gli impegni assunti sono rimasti sempre puntualmente disattesi. Per noi sugli organici del personale ATA sussiste l'urgenza di fare un discorso di espansione e di incremento dei posti attuali, anche a fronte di un decremento nel numero degli alunni. E ciò per varie e specifiche ragioni.

Il carico di lavoro del personale assistente amministrativo è in costante crescita anche per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR e per tutte le altre numerose incombenze (come Passweb) che non sono affatto diminuite.

Permane il problema dell'insufficienza del numero degli assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, che sono stati istituiti durante l'emergenza pandemica e che devono essere implementati in ciascuna scuola, evitando di far girare sempre queste figure nei numerosi plessi e sedi scolastiche.

Occorre poi fare uno sforzo ulteriore per ovviare alla sofferenza nelle scuole anche per i collaboratori scolastici che hanno bisogno di un organico rafforzato (essendo decaduto l'organico aggiuntivo Covid) per sopperire ai bisogni degli alunni con disabilità (in costante crescita) e all'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri.

La FLC CGIL ha sollecitato ed avviato un confronto con il Ministero, finalizzato ad affrontare tutte le problematiche del personale ATA, per valutare le possibili soluzioni sulle quali lavorare, soprattutto sulle questioni che non chiedono alcun impegno di carattere economico (ad esempio, la riforma sul reclutamento). A tale proposito ci siamo già attivati per avanzare delle proposte concrete da sottoporre all'Ufficio di Gabinetto, affinché anche la tematica degli organici possa coinvolgere gli alti livelli dell'Amministrazione.

Norme di riferimento

A seguito dell'[informativa con i sindacati del 27 febbraio 2023](#), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato la [circolare 28230 del 21 aprile 2023](#) ([vedi errata corrige](#)) di trasmissione agli Uffici Scolastici regionali della **bozza di schema di decreto interministeriale** e delle **tabelle** relative alle **dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2023/2024**. [Scarica bozza di decreto e tabelle allegate](#).

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la *“definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l'a.s. 2017/2018”* (1);
- Nota 29817 del 10 luglio 2017 di trasmissione dello schema di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2017/2018*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - *istituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)*;
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19, comma 7, della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2008 attuativo dell'art. 64 della legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (*art. 1 comma 245, prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l'effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l'utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- DLgs n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*);
- Legge di Stabilità 2015 (*art. 1, comma 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014*);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*GU Serie Generale n. 162 del 15/7/2015*);
- Decreti legislativi del 13/04/2017 attuativi della legge 107/2015: nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
- CCNL 2016/2018 (art. 22);
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 619, 622-624;
- DL n. 69 del 21 giugno 2013, art. 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6-bis;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 745;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), art. 1, commi 738-740 - commi 757, 760, 761,763;
- DL n. 126 del 21/06/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 20/12/2019;
- Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 280;
- DL n. 162 del 30/12/2019 (comma 10-sexties);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, comma 978 (legge bilancio 2021), come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (Decreto Milleproroghe), l'art. 3, comma 10-sexies;
- DL 183 del 31 dicembre 2020 (Decreto Milleproroghe), l'art. 5, comma 5;
- Legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021), art. 1, commi 738, 964, 965 comma 5-septies, 967, 978.
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 960 (legge di bilancio 2022)

(1) *Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni*

(2) *[dalla legge] “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato”.*

(3) *Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola.*